

L'assetto organizzativo

Rispetto ad un modello astratto di autorità indipendente, l'assetto istituzionale dell'Autorità che la legge quadro disegna presenta alcune peculiarità: ha infatti in comune con le altre autorità i principi costitutivi tipici, ma se ne differenzia perché il supporto strumentale ed organizzativo è disciplinato in modo puntuale dalla legge stessa.

Da questo punto di vista, è possibile ravvisare una certa discrasia tra le previsioni normative che attribuiscono all'Autorità funzioni complesse e nuove e l'insieme degli strumenti operativi messi a sua disposizione per conseguire gli obiettivi assegnati.

**Compiti
e strumenti
organizzativi
propri**

Sotto il profilo organizzativo, la legge quadro sui lavori pubblici¹ pone espressamente alle dipendenze dell'Autorità, quale organo collegiale, la Segreteria tecnica, il Servizio ispettivo e l'Osservatorio.

Al fine di contemperare le nuove esigenze via via delineatesi ed in coerenza con le nuove funzioni attribuitele in seguito alla costituzione della Camera arbitrale e all'avvio del sistema di qualificazione, l'Autorità ha ridefinito il proprio assetto organizzativo. È stato, quindi, varato un nuovo regolamento sul funzionamento², che raccoglie in unico provvedimento le disposizioni che precedentemente erano articolate in quattro distinti regolamenti e, anche alla luce dell'esperienza maturata e di un'analisi puntuale condotta sui principali aspetti operativi, introduce innovazioni procedurali per migliorare la funzionalità della struttura.

**Nuovo
regolamento sul
funzionamento ...**

Il nuovo regolamento sul funzionamento tiene conto anche degli spunti provenienti da un'analisi di *benchmarking* promossa dal Consiglio per verificare le procedure poste in essere per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e valutarne l'efficienza e l'efficacia. Ai fini della sud-

... Benchmarking ...

¹ Art. 4, co. 10, l. n. 109/94.

² Il testo del nuovo regolamento è riportato nel Volume II, Sezione I.

Appendice

detta analisi, si è utilizzato il metodo proposto all'interno del Progetto Pilota sui Pubblici Appalti³, che individua quali criteri di valutazione dei comportamenti adottati, la visibilità, l'accessibilità, l'autorevolezza e l'imparzialità⁴.

... audizioni ...
Nel nuovo regolamento viene dato ampio risalto alla disciplina delle audizioni, sia periodiche sia straordinarie. In base alle nuove disposizioni, è previsto che l'Autorità convochi annualmente i rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni operanti nel settore dei lavori pubblici, associazioni sindacali ed imprenditori partecipanti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le associazioni ambientaliste, per affrontare le tematiche di interesse generale rilevanti per il settore.

... interventi regolatori...
Una disciplina molto dettagliata ricevono anche gli interventi regolatori, mediante i quali l'Autorità contribuisce alla definizione delle regole di comportamento degli operatori del settore dei lavori pubblici⁵.

... procedimenti sanzionatori...
In materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 554/99, la disciplina contenuta nel nuovo regolamento stabilisce i termini e le modalità per le comunicazioni da parte dei soggetti interessati (è previsto anche l'invio mediante telefax o posta elettronica), i requisiti dell'atto di contestazione e la procedura per l'irrogazione della sanzione e la successiva riscossione⁶.

... responsabile del procedimento...
Sono stati inoltre stabiliti i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza dell'Autorità, nonché puntuali regole per l'identificazione del responsabile del procedimento a richiesta degli interessati e per la tutela del segreto d'ufficio.

³ Vedi Capitolo 6.

⁴ Tale metodo consiste nell'identificare gli elementi ritenuti essenziali per un reale processo di miglioramento dei servizi resi e nel verificare la loro presenza negli enti/autorità che in ciascuno dei Paesi partecipanti hanno competenza in materia di contratti pubblici, per individuare la migliore pratica utilizzata (*best practice*), al fine di poterla confrontare con quella che al momento viene adottata in ciascuna realtà nazionale. All'individuazione della *best practice* segue l'identificazione di miglioramenti che in ciascun Paese è possibile ottenere mettendo in pratica le modifiche adeguate.

⁵ Vedi Capitolo 11.

⁶ Vedi Capitolo 13.

L'assetto organizzativo

In ultimo, sono state disciplinate le ipotesi in cui l'Autorità può far ricorso a competenze esterne per lo svolgimento dei propri compiti, nonché le modalità di affidamento di tali incarichi di consulenza.

... incarichi
esterni ...

Una novità significativa è la costituzione del Nucleo di valutazione, che svolge attività di controllo interno in posizione autonoma e risponde esclusivamente al Consiglio. Il Nucleo ha il compito di valutare la realizzazione delle finalità e degli obiettivi della corretta ed economica gestione delle risorse, la congruenza tra gli obiettivi programmati ed effettivamente raggiunti dall'Autorità e ogni altro aspetto del funzionamento dell'Autorità necessario all'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

... nucleo
di valutazione

Sempre in tema di modifiche regolamentari, il Consiglio ha ritenuto di intervenire per integrare il codice di comportamento⁷, specificando i principi di incompatibilità previsti, con riferimento anche alla materia della qualificazione, in conseguenza delle modifiche normative intervenute. Considerato che lo svolgimento dell'attività di attestazione da parte di una società organismo di attestazione (S.O.A.) è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Autorità, una partecipazione azionaria diretta o indiretta al loro capitale da parte dei componenti e dei dipendenti comporterebbe certamente un conflitto con il corretto ed imparziale esercizio delle loro funzioni istituzionali. Il Consiglio ha ritenuto, inoltre, che sorga in capo ai componenti ed ai dipendenti dell'Autorità il dovere di comunicare qualsiasi attività professionale o di consulenza che il componente del nucleo familiare instauri con una S.O.A.

Codice
di
comportamento


A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di funzionamento, si è determinato un diverso assetto organizzativo delle unità fun-

Organigramma

⁷ Il Codice di comportamento era stato approvato il 7 aprile 1999.

Appendice

zionali che compongono l'insieme dei servizi di cui l'Autorità si avvale per legge. L'organigramma che ne risulta è rappresentato dalla figura 14.1.



Organico

Al 31 dicembre 2000, come si evince dalla *tabella 14.1*, l'organico è costituito da 3 dirigenti generali ed un dirigente a contratto, da 89 dipendenti di ruolo, dei

Tabella 14.1 - Organico dell'Autorità al 31 dicembre 2000

	Di ruolo	A contratto	Comandati	Totale
Dirigenti generali	-	3	-	3
Dirigenti amministrativi	4	1	-	5
Dirigenti tecnici	13	-	-	13
<i>Dirigenti</i>	<i>17</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>21</i>
Area C3	5	-	13	18
Area C2	5	-	17	22
Area C1	15	-	14	29
<i>Totale area C</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>68</i>
Area B3	8	-	8	16
Area B2	19	-	24	43
Area B1	12	-	10	22
<i>Totale area B</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>79</i>
<i>Totale area A</i>	<i>8</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>11</i>
Totale generale	89	4	86	179

L'assetto organizzativo

quali 17 sono dirigenti, da 25 funzionari direttivi, da 39 impiegati con funzioni operative e da 8 impiegati con funzioni esecutive. A questi si aggiungono 86 dipendenti in posizione di comando, dei quali 43 con funzioni direttive, 40 con funzioni operative e 3 con funzioni esecutive.

L'immissione in ruolo ha riguardato il personale comandato che ha svolto almeno un anno di servizio presso gli uffici dell'Autorità. Per il personale proveniente dal Ministero dei lavori pubblici, non è stato possibile procedere all'immissione in ruolo, in seguito ad una vertenza instaurata con il Ministero, che aveva richiesto il rientro del personale in posizione di comando presso l'Autorità⁸.

Inoltre, nel corso del 2000, il Consiglio, in coerenza con le disposizioni normative e per far fronte ad esigenze di elevate professionalità specifiche, ha deliberato di avviare due procedure concorsuali, rispettivamente di 13 posti di area C2, profili di funzionario amministrativo, funzionario statistico, analista di procedure, analista di sistema, analista economico finanziario e per 6 posti nell'area C1, profili di architetto, collaboratore amministrativo, ingegnere, collaboratore statistico.

**Procedure
concorsuali**

⁸ L'Autorità, in persona del Presidente, chiedeva al TAR del Lazio, Sezione III (ricorso n. 14349 del 4 settembre 2000), l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Ministero dei lavori pubblici; il TAR del Lazio (ordinanza cautelare n. 8169/2000) accoglieva l'istanza di sospensione e il Consiglio di Stato, Sezione IV (Ordinanza n. 6349/2000) respingeva l'appello presentato dal Ministero avverso l'ordinanza del TAR, condividendo le motivazioni del TAR e quindi confermando la sospensione del provvedimento di rientro del personale.

Stato di attuazione della normativa secondaria

Al fine di offrire una situazione aggiornata¹ relativamente alla piena attuazione della legge di riforma del settore dei lavori pubblici, si ritiene utile individuare le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per le quali non è stato ancora completato l'iter degli atti normativi previsti dalle seguenti disposizioni.

Articolo 1, comma 3

Si prevede l'emanazione da parte del Governo di atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, in ragione del dettato normativo della legge quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 3, comma 4

È prevista la ripubblicazione della legge coordinata con le modifiche apportate dal regolamento, dai decreti previsti dalla legge medesima e dalle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

Articolo 3, comma 5

In base a quanto stabilito dal secondo periodo del comma, che prevede l'emanazione di uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono stati acquisiti alcuni pareri degli organi consultivi del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Articolo 3, comma 7 bis

La disciplina dei lavori pubblici del Genio militare, considerata peculiare rispetto a quella generale proprio per la specificità dell'ambito interessato, dovrà essere fissata da un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/88, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa.

¹ Aggiornamento al 15 aprile 2001.

*Appendice***Articolo 6, comma 4**

Ad apposito regolamento è demandato il riordino delle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in conformità alla disposizione secondo la quale vanno riportate al predetto organo consultivo le competenze che la previgente normativa devolveva ad altri organi. Il testo definitivo del predetto regolamento, elaborato dall'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2001, ma non è stato ancora registrato.

Articolo 30, comma 7 bis

Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/88 su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve essere disciplinata l'istituzione del sistema di garanzia globale di esecuzione del quale possono avvalersi i soggetti individuati all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) della legge, per lavori di importo superiore a 100 milioni di ecu.

Articolo 31, comma 1

Su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, dovrà essere adottato un regolamento, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, secondo la normativa comunitaria ed il relativo decreto legislativo di recepimento, nonché secondo la legge 14 agosto 1996, n. 494.

Articolo 37 *sexies*, comma 2

Il Ministro delle finanze è tenuto ad emanare un decreto che determini le modalità per l'individuazione dell'elevato grado di rischio del debito nei titoli emessi dalle società di progetto. È stato chiesto al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero del tesoro di conoscere le rispettive determinazioni in merito.

Articolo 37 *octies*, comma 2

È demandata ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici, sospeso in attesa delle decisioni del Ministero delle finanze, l'individuazione dei cri-

Stato di attuazione della normativa secondaria

teri e delle modalità per l'attuazione del subentro degli enti finanziatori al posto del concessionario inadempiente.

Articolo 9, comma 59, legge 18 novembre 1998, n. 415

Si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per l'approvazione degli schemi di polizze tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie.

La legge di riforma prevede ancora altri adempimenti, di pertinenza delle regioni e delle stazioni appaltanti.

Articolo 7, comma 14

Ciascuna regione a statuto ordinario dovrà adottare un atto normativo che disciplini la conferenza di servizi per gli interventi di rispettiva competenza.

Articolo 18, comma 1 bis

Ad ogni amministrazione aggiudicatrice è attribuita la competenza ad emanare un regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione interna relativa ad ogni singola opera o atto di pianificazione.

Articolo 37

Si prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per la gestione di Casse edili. L'entrata in vigore di tale protocollo deve essere promossa dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VOLUME II
(Relazione Annuale)

Il presente volume contiene la documentazione relativa all'attività svolta dall'Autorità nell'anno 2000.

La scelta di presentare in forma separata questa documentazione risponde ad una duplice esigenza. Anzitutto, si è inteso rendere più snella l'esposizione di considerazioni, osservazioni e valutazioni in tema di lavori pubblici contenute nel primo volume. In secondo luogo, si offre uno strumento di consultazione specializzata, autonomo rispetto al primo volume.

I documenti riportati nel volume sono anche disponibili sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it

Sezione I

Regolamenti

1. Funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Deliberazione del 21 dicembre 2000)

Articolo 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. Nel testo la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è indicata come Legge ed il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come Regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, le deliberazioni adottate dall'Autorità in sede collegiale, sono indicate come adottate dal "Consiglio".

TITOLO I - Organizzazione e funzioni dell'Autorità

CAPO I - Organizzazione e funzionamento del Consiglio

Articolo 2. - Assunzione delle funzioni dei componenti l'Autorità

1. La prima riunione del Consiglio dell'Autorità è convocata dal componente più anziano di età.
2. Nella prima riunione il Presidente eletto ed i componenti dichiarano formalmente di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma, 3 della Legge.
3. Ove il Presidente o un componente incorrano in una delle cause di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Presidente riferisce ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.
4. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate dal Consiglio; alla relativa riunione non partecipa l'interessato.
5. Fermo restando lo svolgimento di attività scientifiche, di studio o di ricerca e di partecipazione a convegni, seminari, anche con finalità formative, in quanto espressioni della libertà di pensiero, per le altre attività i consiglieri ne fanno previa comunicazione al Consiglio.

Articolo 3. - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione delle delibere del collegio vigila sull'attività degli uffici e sulla corretta attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio. Alle dirette dipendenze del Presidente è posto l'ufficio di Segreteria composto da personale in servizio presso l'Autorità.

Sezione Prima

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti il Consiglio, secondo l'ordine deliberato dal Consiglio all'inizio di ogni anno.
3. Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza i quali debbono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Articolo 4. - I Componenti

- 1 I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
2. A ciascun componente sono assegnati due assistenti scelti tra il personale in servizio presso l'Autorità.

Articolo 5. - Decadenza, dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica

1. Il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, comunica ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, con deliberazione motivata, le cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti di un proprio componente.
2. Sulle dimissioni di componenti dell'Autorità, il Consiglio, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni e le trasmette ai Presidenti di Camera e Senato per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
3. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, il Presidente ne dà notizia ai Presidenti di Camera e Senato ai fini della sostituzione.

Articolo 6. - Riunioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.
2. I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno tempestiva comunicazione al Presidente.
3. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da componenti della Segreteria degli organi collegiali.
4. Il Consiglio può deliberare all'unanimità, all'inizio della riunione, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un componente.
5. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti generali dei Servizi ed il Consiglio può procedere ad audizioni, nel corso delle riunioni, di propri dirigenti, funzionari o di esperti.

Articolo 7. - Convocazione ed ordine del giorno

1. Il Consiglio si riunisce nella sua sede di Roma. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'utilizzazione di altra sede. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza e sono, di norma, settimanali.
2. Il Presidente fissa gli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti non oltre il terzo giorno che precede la riunione, unitamente

Regolamenti

- alla messa a disposizione della documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. Il Presidente cura che l'iscrizione o la convocazione avvengano entro cinque giorni dalla richiesta.
 4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio all'unanimità prima dell'inizio di ciascuna riunione.
 5. Il Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o più relatori tra i componenti il Consiglio.
 6. Il Consiglio può dare incarico a propri componenti di coordinare e sovrintendere a specifiche attività, per riferirne al Consiglio stesso ai fini dell'adozione dei conseguenti atti deliberativi.

Articolo 8. - Deliberazioni

1. Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Il voto è palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti i componenti, le persone addette agli uffici ed i consulenti.
3. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9. - Verbalizzazione delle riunioni

1. Il componente della Segreteria degli organi collegiali o il componente del collegio, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare i nomi dei componenti presenti, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni e, per ogni argomento trattato, la delibera adottata, nonché, ove richiesto, le dichiarazioni rese.
2. Il verbale delle riunioni è messo a disposizione del Presidente e dei componenti, per l'approvazione, almeno tre giorni prima della successiva riunione.

Articolo 10. - Consulenza di organi dello Stato

1. Spetta al Consiglio avvalersi della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le questioni di ordine tecnico e del Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.1089; disporre perizie e analisi economiche e statistiche e consultare esperti. La consultazione di esperti può essere attuata anche per mezzo di audizioni da parte del Consiglio.

Articolo 11. - Deliberazioni sulle irregolarità

1. Spetta al Consiglio disporre la trasmissione degli atti e dei rilievi agli organi di controllo, anche interno; deliberare la trasmissione degli atti e dei propri rilievi al Pubblico Ministero penale o alla Procura generale antimafia, secondo le competenze, ovvero, quando dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, alla Procura generale della Corte dei conti nonché ai soggetti interessati.

*Sezione Prima**Articolo 12. - Segnalazione al Governo ed al Parlamento*

1. I risultati di indagini e di istruttorie e, in generale, i dati delle attività in materia di lavori pubblici acquisiti dall'Autorità sono rielaborati ed esaminati dall'Ufficio studi e affari giuridici, per dare attuazione alla previsione normativa di segnalazione al Governo ed al Parlamento, con apposita comunicazione dei fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici.
2. La segnalazione di cui al comma precedente è da effettuare nelle ipotesi in cui risultino i seguenti elementi: ricorrere di fenomeni generali; gravità delle irregolarità riscontrate; esistenza di poteri di intervento del Governo e del Parlamento, ovvero opportunità che siano comunque informati dei fatti relativi.
3. La segnalazione, su motivata proposta dell'Ufficio, è deliberata dal Consiglio dell'Autorità il quale, ove lo ritenga, può sentire previamente le amministrazioni interessate e le rappresentanze delle categorie produttive.

Articolo 13. - Ufficio Stampa

1. L'Ufficio Stampa, posto alle dirette dipendenze del Consiglio:
 - a) cura i rapporti con la stampa quotidiana e periodica, con le agenzie e gli altri mezzi di comunicazione;
 - b) cura la diffusione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Autorità;
 - c) cura la redazione del Bollettino dell'Autorità, del notiziario stampa, nonché di ogni altra pubblicazione deliberata dal Consiglio.

CAPO II - Audizioni periodiche

Articolo 14. - Audizioni periodiche

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici convoca con cadenza annuale i rappresentanti di Amministrazioni pubbliche, enti e associazioni nazionali operanti nel Settore dei lavori pubblici.
2. Sono convocate, altresì, le associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori partecipanti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Articolo 15. - Convocazioni e ordine del giorno

1. L'atto di convocazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) luogo, giorno ed ora dell'audizione;
 - b) ordine del giorno dell'audizione, eventualmente corredato da documenti base per la discussione;
 - c) termini e modalità per l'accreditamento dei partecipanti;
 - d) termini e modalità con cui possono essere presentate le osservazioni.
2. Della convocazione è data notizia su due quotidiani nazionali.
3. I soggetti di cui all'articolo 14 possono proporre, entro il decimo giorno precedente la data dell'audizione, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.